

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni a tutela dei portatori di handicap”
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990 di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari”
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”
- VISTO il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 2
- VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”
- VISTO IL Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”
- VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM Giuseppe Degennaro emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo della LUM Giuseppe Degennaro emanato con Decreto Presidenziale n. 137/2021 del 29.03.2021
- VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM Giuseppe Degennaro del 26.01.2023
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 01.02.2023

### DECRETA

#### ART. 1

1. È emanato il Regolamento tasse e contributi della Libera Università Mediterranea LUM Giuseppe Degennaro, di cui all'ART. 2 del presente Decreto.
2. Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente Decreto.

#### ART. 2

### REGOLAMENTO ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”

## INDICE

*Articolo 1* - Ambito di applicazione

*Articolo 2* - Definizioni

*Articolo 3* - Immatricolazione al primo anno di Corso

*Articolo 4* - Iscrizioni agli anni successivi al primo

*Articolo 5* - Abbreviazioni di carriera per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

*Articolo 6* - Accesso alla prova finale del Corso di studio

*Articolo 7* - Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

*Articolo 8* - Tasse e contribuzioni per iscrizione contemporanea a due Corsi di istruzione superiore

*Articolo 9* - Iscrizioni ai programmi di Double Degrees

*Articolo 10* - Iscrivere a un singolo insegnamento

*Articolo 11* - Rinuncia agli studi, decadenza, sospensione

*Articolo 12* - Trasferimento ad Altro Ateneo

*Articolo 13* - Esenzioni da tasse e contributi

*Articolo 14* - Esami e prova finale

### *Articolo 1* Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative per tasse e i contributi delle immatricolazioni e delle iscrizioni ai Corsi di studio di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro".
2. Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate da chi si immatricola e si iscrive presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro".
3. Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante il sito internet dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", [www.lum.it](http://www.lum.it).
4. Le procedure amministrative per i Corsi di Dottorato, di Master, di Specializzazione, di Perfezionamento sono contenute nei rispettivi Regolamenti.

### *Articolo 2* Definizioni

1. Per **Dipartimenti** si intendono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività didattico-formative e quelle di ricerca scientifica, omogenee per fini e/o per metodi. I Dipartimenti provvedono alla gestione e all'organizzazione dei Corsi di studio. Il processo organizzativo interno ed il funzionamento dei Dipartimenti sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.
2. Per **Corsi di studio** si intendono i Corsi di laurea (di durata triennale) e i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. Con l'introduzione degli ordinamenti D.M. 509/99, ora D.M. 270/04, gli studenti conseguono il titolo di studio (laurea o laurea magistrale) nella **Classe** di riferimento del Corso a cui sono iscritti. Le **Classi** sono definite da una denominazione e da un codice alfanumerico. Tutti i Corsi appartenenti ad una classe devono rispettare le caratteristiche minime in relazione agli obiettivi formativi e alle attività formative necessarie per conseguire il titolo di studio.
4. I titoli conseguiti nei **Corsi di studio ad ordinamento UE** (ad esempio, LM-41 - Medicina e Chirurgia) sono riconosciuti in tutti i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni.
5. Il **Doppio titolo (double degree)** viene rilasciato nei Corsi di studio che prevedono la possibilità di conseguire un titolo sia in Italia sia nel Paese di appartenenza dell'Università con cui è stata stipulata una convenzione. Per tutti gli altri Corsi che non sono ad ordinamento UE o che non prevedono convenzione con altri Paesi, è possibile chiedere il riconoscimento del titolo in base alle norme di ciascun Paese.

6. Il sistema di **contribuzione** dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" (d'ora in poi Ateneo o Università LUM) è definito **unico** in quanto non prevede la suddivisione in fasce di reddito.

### *Articolo 3*

#### **Immatricolazione al primo anno di Corso**

1. Le date per l'inizio e la fine delle immatricolazioni al primo anno dei Corsi di laurea e di laurea magistrale sono indicate dal "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
2. Le immatricolazioni seguono l'ordine cronologico delle domande sino al completamento dei posti disponibili, salvo proroghe.
3. Per i Corsi a numero programmato l'iscrizione al Corso avviene sulla base della graduatoria di merito definita in funzione del punteggio conseguito da ciascun candidato nelle rispettive prove di ammissione. I termini e le modalità di partecipazione alla prova di ammissione sono stabiliti nei Bandi di concorso per l'ammissione degli studenti al primo anno del rispettivo Corso di Laurea. I Bandi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
4. Il contributo unico e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario devono essere versati ai fini dell'immatricolazione.
5. L'ammontare per il contributo unico di ogni Corso di studio per l'immatricolazione è definito dal "Manifesto degli Studi".
6. Il contributo unico può essere corrisposto in rate. Il numero e le date di scadenza delle rate sono indicati dal "Manifesto degli Studi".
7. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è definito dalle deliberazioni della Regione Puglia.
8. I pagamenti del contributo unico e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario dovranno essere perfezionati secondo procedure e tempistiche specificate annualmente nel "Manifesto degli Studi".
9. La Domanda di immatricolazione, diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università LUM, deve essere munita di marca da bollo e accompagnata dalla ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
10. La domanda va consegnata nella Segreteria amministrativa competente dell'Ateneo entro e non oltre la data indicata nel "Manifesto degli Studi". Ove previste, le altre rate dovranno essere corrisposte entro e non oltre le date indicate nel "Manifesto degli Studi".
11. Sono previste Borse di studio parziali per studenti meritevoli che si immatricolano. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'erogazione delle Borse di studio sono indicati nel "Manifesto degli Studi".
12. Sono previste esenzioni totali o parziali a termini di legge vigente per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'esenzione sono indicati nel "Manifesto degli Studi".

### *Articolo 4*

#### **Iscrizioni agli anni successivi al primo**

1. La Domanda di iscrizione agli anni successivi al primo deve essere munita di marca da bollo e diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università LUM.
2. La Domanda di iscrizione agli anni successivi dovrà essere perfezionata secondo procedure e tempistiche specificate annualmente nel "Manifesto degli Studi".
3. La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo dovrà contenere le ricevute di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'ammontare e le scadenze della tassa regionale e del contributo unico sono indicati nel "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni

anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Ove previste, le altre rate del contributo unico dovranno essere corrisposte entro e non oltre le date indicate nel medesimo "Manifesto degli Studi".

4. In caso di ritardo da uno a trenta giorni nel pagamento delle summenzionate rate, sarà applicata una indennità amministrativa pari al 5%. A decorrere dal trentunesimo giorno di ritardato pagamento, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa pari al 10%. Le indennità amministrative per ritardato pagamento non sono cumulative.
5. Tutti i pagamenti dovranno avvenire secondo procedure e tempistiche specificate annualmente nel "Manifesto degli Studi".
6. Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si iscrivono agli anni successivi al primo. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'erogazione delle borse sono indicati nel "Manifesto degli Studi".
7. Sono previste esenzioni totali o parziali a termini di legge vigente per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'esenzione sono indicati nel "Manifesto degli Studi".

#### *Articolo 5*

#### **Abbreviazioni di carriera per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41)**

1. L'Università LUM, al fine di dare copertura ad eventuali posti risultanti disponibili relativamente alla coorte di un anno accademico successivo al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), può emanare specifici Bandi a termini di legge. Qualora l'Università decidesse di non emanare i summenzionati Bandi, si attiva la procedura di cui ai successivi commi da 2 a 10.
2. Gli studenti in posizione utile nella graduatoria di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), che hanno perfezionato l'iscrizione al Corso di studi, possono chiedere l'abbreviazione di carriera e, conseguentemente, l'iscrizione agli anni successivi al Corso di laurea, subordinatamente al possesso dei requisiti definiti nel comma successivo ed alla imprescindibile disponibilità di posti nella coorte dell'anno accademico considerato.
3. Possono richiedere l'abbreviazione di carriera gli studenti che hanno in precedenza conseguito il titolo o comunque svolto parte del percorso formativo in una delle seguenti Classi di laurea o laurea magistrale: L-2; L-13; LM-6; LM-9; LM-13; LM-42; LM-46; LM-41.
4. Possono altresì richiedere l'abbreviazione di carriera gli studenti che hanno in precedenza conseguito il titolo in Corsi di laurea di precedenti ordinamenti equiparati alle sopracitate classi ai sensi del Decreto interministeriale del 8 luglio 2009 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, no. 233), unicamente nel caso in cui venga convalidata parzialmente o interamente più della metà dei crediti formativi (CFU) degli insegnamenti relativi ad attività di base o caratterizzanti previsti nel primo anno di Corso. Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio, potrà valutare l'adozione di un piano di studi individuale proposto dallo studente, al fine di consentire la frequenza dei Corsi del primo anno di cui rimane in debito.
5. Alla domanda di convalida dei crediti conseguiti in altra carriera e di abbreviazione di carriera devono essere allegati: Diploma di laurea o laurea magistrale (se conseguita); elenco delle prove di profitto sostenute con indicazione sia del Corso di studi di provenienza, sia dei CFU acquisiti, della data di sostenimento delle prove, del voto conseguito e dei relativi settori scientifico disciplinari (SSD); programma dettagliato del relativo anno di tutti gli insegnamenti dei quali si è sostenuta la prova di profitto di cui viene chiesta convalida.
6. Per gli studenti provenienti da Corsi di studio di un Ateneo straniero comunitario o extracomunitario la documentazione di cui al comma precedente deve essere prodotta su carta intestata dell'Università straniera di provenienza con timbro della stessa e firma del funzionario competente oltre che della certificazione di valore degli stessi documenti. Si ribadisce quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del

Regolamento didattico in merito alla obsolescenza dei crediti (“Non sono riconoscibili crediti conseguiti da più di 10 anni”).

7. La valutazione delle carriere pregresse è demandata al Consiglio di Dipartimento del Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia, che procederà ad approvare la richiesta in funzione della posizione in graduatoria e nel limite inderogabile del numero di posti disponibili.
8. Gli esiti della valutazione delle domande di partecipazione alla procedura per l’abbreviazione di carriera e la relativa graduatoria verrà inviata via mail o pubblicata sul sito di Ateneo nella pagina del Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia. I candidati collocatosi in posizione utile nella graduatoria di ammissione ad anni successivi al primo sono tenuti a perfezionare l’iscrizione secondo le modalità e i termini che verranno indicati con apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia.
9. Nel caso di rinuncia del candidato all’abbreviazione di carriera si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria. In caso di accettazione la Segreteria provvederà a trasferire il candidato alla coorte dell’anno successivo.
10. L’abbreviazione di carriera verrà concessa, nel limite di posti disponibili, in funzione della posizione del richiedente nella graduatoria di ammissione. Per ogni anno accademico, il Consiglio Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento del Corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia, indica:

Anno di corso con riferimento all'anno accademico	Coorte di riferimento	Posti disponibili per abbreviazione di carriera

#### *Articolo 6*

#### **Accesso alla prova finale del Corso di studio**

1. Ai fini del perfezionamento della iscrizione ad una specifica sessione di discussione della prova finale del Corso di Studio, lo studente oltre la compilazione della domanda di Laurea è tenuto al pagamento del contributo di laurea. L’importo e le modalità di pagamento sono definite nel “Manifesto degli Studi”.
2. Sono previste esenzioni totali o parziali, a termini di legge vigente, per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap. L’ammontare, le modalità e le condizioni per l’esenzione sono indicati nel “Manifesto degli Studi”.

#### *Articolo 7*

#### **Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**

1. A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due Corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33, e dai relativi decreti attuativi.
2. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due Corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe.
3. L’iscrizione a due Corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse è consentita qualora i due Corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
4. È consentita l’iscrizione a un Corso di laurea o di laurea magistrale e a un Corso di master, a un Corso di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei Corsi di specializzazione medica. Non è consentita la contemporanea iscrizione allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.
5. Per lo studente che risulti già iscritto ad un Corso di laurea che prevede la frequenza obbligatoria delle lezioni, l’iscrizione ad un secondo Corso di laurea è consentita soltanto se il Regolamento di quest’ultimo: a) non prescriva anch’esso l’obbligatorietà della frequenza delle lezioni; oppure b) consenta la frequenza in modalità a distanza entro i limiti consentiti dalla normativa vigente (resta salva la valutazione preliminare - sotto il profilo dell’organizzazione e della sostenibilità di tali servizi -

- da parte delle strutture didattiche dell'Università LUM). L'obbligatorietà delle attività laboratoriali e dei tirocini non rientra tra i caratteri ostativi all'iscrizione contemporanea a due Corsi di laurea.
6. Nel caso di iscrizione a due Corsi a numero programmato, è necessario essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i Corsi.
  7. Gli studenti e le studentesse devono dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo Corso di studio e sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione. Nel caso in cui uno dei Corsi non si svolga presso l'Università LUM, tale dichiarazione deve essere presentata sia all'Università LUM che all'altra istituzione interessata.
  8. Su istanza dello studente è possibile riconoscere le attività formative svolte in uno dei Corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto.
  9. Nel caso in cui si richieda il passaggio per iscriversi a un secondo Corso di studio è necessario dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo Corso di studio.
  10. Nel caso in cui si richieda il trasferimento per iscriversi a un secondo Corso di studio è necessario dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo Corso di studio e autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione. Tale dichiarazione deve essere presentata sia all'Università LUM che all'istituzione di provenienza.
  11. Lo studente che intende usufruire della doppia iscrizione deve presentare annualmente una dichiarazione in cui esprime l'intenzione di iscriversi ad un secondo Corso di studio e autocertifica il possesso dei requisiti necessari. In caso di iscrizione a Corsi di studio presso due Atenei diversi, tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso di passaggio di Corso all'interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di Corso tra Atenei diversi.

### *Articolo 8*

#### **Tasse e contribuzioni per iscrizione contemporanea a due Corsi di istruzione superiore**

1. In caso di iscrizione contemporanea a due Corsi di studi, la contribuzione unica per l'iscrizione contemporanea è determinata separatamente per i due Corsi a cui lo studente è iscritto in funzione del tipo di Corso e del numero di anni di iscrizione, sulla base di quanto indicato sul "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
2. Lo studente iscritto ad un Corso di studio, che usufruisce dei benefici per il diritto allo studio universitario, non può scegliere il successivo Corso di studio cui eventualmente si iscrive per usufruire dei medesimi benefici (art. 7, comma 1, secondo periodo del DM 930/2022). Qualora uno studente iscritto ad un Corso di studio non abbia usufruito dei benefici per il diritto allo studio, può chiedere i medesimi benefici (mai richiesti) per il secondo Corso di studio.
3. Per la contemporanea iscrizione presso due atenei della Regione Puglia la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata all'Ateneo di prima iscrizione. Per le doppie iscrizioni in Atenei di Regioni diverse, la tassa regionale deve essere versata presso entrambi gli Atenei.
4. Per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due Corsi di studio, lo studente individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario. Lo studente già iscritto ad un Corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio universitario, la seconda iscrizione.
5. Possono essere definite agevolazioni economiche in favore dello studente qualora esso si iscriva a due Corsi di Studi erogati dall'Università LUM. Qualora siano deliberate dagli Organi competenti, tali agevolazioni, ed i relativi titoli necessari per l'ottenimento, sono definite nel "Manifesto degli Studi".

## *Articolo 9*

### **Iscrizioni ai programmi di Double Degrees**

1. Gli studenti dell'università LUM possono partecipare ai programmi dei *Double Degrees* secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate fra l'Università LUM e le Università straniere.
2. La partecipazione ai programmi *Double Degrees* è vincolata al regolare pagamento del contributo unico e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo quanto previsto dal "Manifesto degli Studi" pubblicato tra marzo e luglio di ogni anno sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

## *Articolo 10*

### **Iscriversi a un singolo insegnamento**

1. È possibile iscriversi, senza l'obbligo di immatricolazione, ad un singolo insegnamento attivato, nell'anno accademico di riferimento, presso i Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo.
2. I singoli insegnamenti sono classificati nelle seguenti tre tipologie: a) corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale; b) corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti la partecipazione a concorsi; c) corsi singoli per studenti iscritti a Università estere.
3. L'iscrizione ai Corsi singoli ha la durata di un anno accademico, consente il sostenimento dell'esame negli appelli previsti nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione, prevede il rilascio di regolare certificazione.
4. La carriera relativa ai Corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico. Per l'eventuale frequenza di Corsi nell'anno accademico successivo è necessaria una nuova domanda.
5. L'iscrizione a un insegnamento non attribuisce lo status di studente universitario, ma conferisce il diritto di accedere alle biblioteche e ai servizi strettamente connessi all'insegnamento al quale è riferita l'iscrizione.
6. La tassa di iscrizione per un singolo insegnamento, per anno, indipendentemente dal numero di CFU dell'insegnamento stesso, è definita nel "Manifesto degli Studi". All'importo va aggiunto il contributo della marca da bollo.
7. Si possono iscrivere ad un singolo insegnamento coloro che sono in possesso del titolo di laurea di primo livello, di laurea specialistica, di laurea Magistrale e di laurea di vecchio ordinamento. Per l'iscrizione a un singolo Corso integrato attivato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia è titolo valido di accesso anche il Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Il numero massimo di studenti che possono essere iscritti in sovrannumero ai Corsi integrati attivati presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sono definiti in coerenza con quanto disposto nel relativo Regolamento di Corso di Studio, dal Regolamento Didattico di Ateneo e in una quota non superiore al 5% del numero programmato dal competente Ministero per la coorte di riferimento (arrotondato all'unità superiore).
8. L'eventuale riconoscimento delle prove di profitto dei singoli insegnamenti o dei Corsi integrati, nel caso di successive iscrizioni a Corsi di laurea o laurea Magistrale, sarà oggetto di valutazione da parte dei Consigli di Dipartimento.
9. I periodi utili per l'iscrizione sono stabiliti annualmente dall'Ateneo e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
10. Sono previste esenzioni totali o parziali, a termini di legge vigente, per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap. L'ammontare, le modalità e le condizioni per l'esenzione sono indicati nel "Manifesto degli Studi".

**Articolo 11**  
**Rinuncia agli studi, decadenza, sospensione**

1. Lo studente può rinunciare agli studi universitari dandone comunicazione tra il 1 giugno ed il 31 luglio di ciascun anno. Non sono previsti termini per la presentazione di comunicazione di rinuncia relativamente a Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
2. Lo studente rinunciatario deve essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ateneo sia per l'anno di iscrizione in corso alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia agli studi, sia per gli anni precedenti. Non sono previsti termini o clausole che restringano l'efficacia della rinuncia.
3. La rinuncia è irrevocabile per lo studente, il quale non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa.
4. La decadenza dagli studi universitari interviene nei casi di cui all'articolo 31 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Nel caso di riattivazione di una carriera universitaria sospesa nei termini dell'articolo 31 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente è tenuto al regolare pagamento del Contributo unico ed alla Tassa regionale previste per l'anno accademico a partire dal quale la carriera viene riattivata, ma non è dovuta all'Ateneo alcuna tassa aggiuntiva. La richiesta di sospensione, motivata secondo quanto disposto nel summenzionato comma 5, va inoltrata dallo studente entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione come definiti nel "Manifesto degli Studi".
6. Lo studente, sia esso rinunciatario o decaduto, non ha diritto al rimborso totale o parziale del Contributo unico e della tassa regionale, anche se egli sia risultato vincitore di borsa di studio ADISU o titolare di qualsivoglia altra agevolazione economica.

**Articolo 12**  
**Trasferimento ad Altro Ateneo**

1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo nei termini di cui all'Articolo 32 del Regolamento Didattico d'Ateneo, purché regolarmente iscritto ad un Corso di studi attivato presso l'Università LUM ed in regola con i relativi pagamenti dovuti all'Ateneo alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia agli studi secondo il sistema di contribuzione definito nel "Manifesto degli Studi". Lo studente dovrà essere in regola anche con i pagamenti dovuti per gli anni precedenti. La presenza di eventuali tasse non corrisposte è condizione sospensiva del perfezionamento della Domanda di trasferimento. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro il 31 dicembre.
2. Lo studente trasferito ad altro Ateneo non ha diritto al rimborso totale o parziale del Contributo unico e della tassa regionale, anche se egli sia risultato vincitore di borsa di studio ADISU o titolare di qualsivoglia altra agevolazione economica.

**Articolo 13**  
**Esenzioni da tasse e contributi**

1. Il regime delle esenzioni, totali o parziali, per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap non si applicano ai Master e Corsi di Formazione post lauream.

*Articolo 14*  
*Esami e prova finale*

1. L'essere in regola con i pagamenti relativi all'immatricolazione o all'iscrizione ad anni successivi al primo è condizione necessaria e non derogabile per poter sostenere gli esami di profitto e la prova finale per il conferimento del Titolo.

Casamassima, addì 02.02.2023

F.to in originale  
UNIVERSITÀ LUM  
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.  
*Prof. Emanuele Degennaro*

